



**COMUNE DI BOLLENGO**

**CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO**  
**Piazza Statuto, 1**

**C.F. 84000650014**  
**P.IVA 01821310016**

**tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812**  
**E-mail: bollengo@eponet.it**

**Originale**

**DELIBERAZIONE N° 49**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO : PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2016-2018**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove**, del mese di **marzo**, alle ore **ventuno**, e minuti **zero**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
RICCA Luigi Sergio - Sindaco	Sì
CERESA GRAZIA - Vice Sindaco	Sì
COSSAVELLA OSVALDO - Assessore	Sì
VARESIO ROBERTO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale il Signor **MAGGIO Dott. Sergio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **RICCA Luigi Sergio**, Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO : PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2016-2018**

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012
- Con voti unanimi espressi in modo palese;

**DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.38 DEL 23/03/2016

**OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2016-2018**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 6 commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica deve essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale e che al comma 4 bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 91 del D. Lgs 267/2000 che prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 89 comma 5 del TUEL stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Dato atto che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI;

✓ Art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.

I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

✓ Art. 1 comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;

✓ Art. 1 comma 557quater che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti

assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013;

BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI;

- ✓ l'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, ha abrogato l'art. 76 comma 7 del 112/2008, ha previsto:
- ✓ che negli anni 2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% delle spese relative al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La percentuale è incrementata all'80% per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5);
- ✓ che i limiti di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);
- ✓ che gli Enti sono tenuti a verificare l'esaurimento delle graduatorie prima di avviare nuove procedure concorsuali (comma 5 ter);

LIMITI UTILIZZO CAPACITÀ ASSUNZIONALI ANNI 2015 E 2016

- L'art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità 2015", ha inoltre previsto che le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali: ✓ all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate;
- ✓ alla ricollocazione nei ruoli della unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e delle Aree Metropolitane;
  - ✓ che le risorse relative alla capacità assunzionale pari al 60% (anno 2015) e all'80% (anno 2016) della spesa dei cessati rispettivamente negli anni 2014 e 2015 possono essere incrementate del 40% (anno 2015) e del 20% (anno 2016), finalizzando le stesse alla ricollocazione del personale di area vasta e più specificatamente:
    - 60% spesa cessati 2014 – spesa assunzione vincitori concorso – assunzioni personale infungibile + 40% spesa cessati 2014 = risorse vincolate alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2015;
    - 80% spesa cessati 2015 – spesa assunzione vincitori concorso – assunzioni personale infungibile + 20% spesa cessati 2015 = risorse vincolate alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2016;
  - ✓ che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale di area vasta ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

LEGGE DI STABILITÀ ANNO 2016

La Legge di stabilità (Legge 208/2015) ha imposto ulteriori limiti alla spesa del personale e precisamente:

L'art. 1 comma 219, che nelle more dell'attuazione delle deleghe previste dalla Legge 124/2015, vieta la copertura di posti vacanti dirigenziali alla data del 15/10/2015;

L'art. 1 comma 228, che stabilisce tramite un rimando all'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, che gli Enti Locali già soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016/2018 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

A mente sempre del medesimo comma, la percentuale fissata dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 restano valide "al fine di definire il processo di mobilità del personale di area vasta;"

L'art. 1 comma 234, che stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità.

Visto l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in

regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Dato atto che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

Vista la deliberazione n. 13 depositata in data 31/03/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che, tra le componenti considerate per il rispetto delle disposizioni previste dal comma 28 art. 9 del D.L. 78/2010, ha incluso tra i rapporti a tempo determinato ex art. 110 del Tuel, anche quelli del comma 1, ritenendo indirettamente che a seguito dell'abrogazione dell'art. 19 comma 6quater, tali assunzioni precedentemente escluse (vedi deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e la deliberazione n. 12/2012 delle SS.AA. della Corte dei Conti), vadano incluse tra le assunzioni flessibili di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Rilevato inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

- a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- c) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
- d) non hanno adottato il Piano Triennale della Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006);

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 29 marzo 2016 si è provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 30 novembre 2009 è stata approvata la dotazione organica dell'Ente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29 marzo 2016 è stato adottato il piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2016/2018;
- il Comune di Bollengo non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30 aprile 2015 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2014;
- il Comune di Bollengo ha rispettato il saldo obiettivo programmatico relativo al patto di stabilità interno per l'esercizio 2015

Visto l'articolo 41 del D.L. n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Dato atto che:

- l'indicatore dei pagamenti dell'anno 2015 del Comune di Bollengo elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- nel corso del 2016, prima di procedere ad eventuali assunzioni di personale sarà certificato dagli organi competenti il suddetto indice di tempestività.

Dato atto che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 non risultano al momento posti vacanti riservati alle categorie di cui trattasi;

Dato atto, inoltre, che presso questa Amministrazione non risulta in servizio personale assunto con contratto a tempo parziale;

Considerato che gli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzione portano da un lato a valutare attentamente le esigenze funzionali dell'Ente e dall'altro a valutare le priorità generali dell'Ente;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo Piano Triennale del fabbisogno di personale, sulla base della rilevazione dei fabbisogni;

Dato atto:

che nell'anno 2015 è prevista n.ro 1 cessazioni e precisamente:  
n. 1 Esecutore scolastico – Categoria B;

che la corrispondente spesa anno 2015 è pari a €. 27.521,05, determinata in base ai seguenti principi:

- la definizione “*spesa corrispondente alle cessazioni*” va interpretata quale spesa annuale, data la necessità di sostituire unità di personale cessate che, hanno percepito retribuzioni solo nei mesi dell'anno in cui hanno fornito le loro prestazioni lavorative;  
tale interpretazione è avvalorata dalla nota circolare del 18 ottobre 2010 dell'UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati “sempre sui dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi;
- per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata viene così calcolata: stipendio tabellare della posizione economica + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;
- per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;
- nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai trasferimenti in uscita, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata purché tra enti sottoposti ai limiti di assunzione ;
- in ogni caso la mobilità in entrata ed in uscita sono valorizzate ai fini della spesa del personale e concorrono rispettivamente ad aumentarla e a diminuirla (art. 1 comma 557 Legge 296/2006;

che nell'anno 2016

- non sono previste cessazioni e precisamente:

- la corrispondente spesa presunta dei cessati anno 2015/2016, è pari a €. 27.521,05

che nell'anno 2017

-è prevista n. 1 cessazioni e precisamente:

n. 1 Istruttore direttivo Area Demografica- Sociale – Categoria D, per collocamento a riposo

- la corrispondente spesa anno 2017 è pari a €. 51469,00, determinata in base ai seguenti principi:

Atteso:

- che presso il Comune di Bollengo non risultano vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate;
- che nel 2009 l'ente non aveva personale a tempo determinato;

Considerato che gli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzione portano da un lato a valutare attentamente le esigenze funzionali dell'Ente e dall'altro a valutare le priorità generali dell'Ente, delineate del programma di mandato del Sindaco;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo Piano Triennale del fabbisogno di personale, sulla base della rilevazione dei fabbisogni e nel rispetto dei limiti di cui sopra;

Dato atto che sul presente fabbisogno triennale delle assunzioni verrà acquisito, in fase di approvazione del Bilancio di Previsione l'accertamento del Revisore dei Conti effettuato ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 e che solo a seguito di parere favorevole dello stesso, il presente atto acquisirà efficacia;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

1. di dare atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011, il Comune di Bollengo non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali;

2. di approvare, tenuto conto di quanto sopra esposto, la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016/2018 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e individuato come allegato A) e che individua i posti coperti e quelli vacanti, le cessazioni nel triennio e il totale dei posti da coprire nel triennio;

3. di disporre per le motivazioni di cui in premessa:

- ✓ nell' anno 2016 non sono previste assunzioni
- ✓ nell' anno 2017 non sono previste assunzioni
- ✓ nell' anno 2018 non sono previste assunzioni

4. di dare atto che la spesa relativa alle cessazioni dal servizio anni 2015, - 2017 calcolata secondo i criteri di cui in premessa, come da allegato n. 1), risulta così come quantificata nei prospetti 2), 3), 4) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che la spesa annua relativa alle assunzioni anno 2016 è pari a € 0;

6. di dare atto che la spesa annua relativa alle assunzioni anno 2017 è pari a € 0;

7. di dare atto che la spesa annua relativa alle assunzioni anno 2018 è pari a € 0, come meglio specificata nell'allegato 5) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

8. di disporre che le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 2016/2018, saranno attuate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall'art. 1 della Legge 296/2006 e dall'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, così come modificato dall'art. 14 del D.L. 78/2010, di cui si darà conto con l'adozione del Piano Occupazionale annuale, con il quale verranno, inoltre, definiti i tempi e le modalità di assunzione;

**PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2016**

<b>ANNO</b>	<b>CESSAZIONI</b>	<b>ASSUNZIONI</b>
<b>ANNO 2016</b>	<b>Nessuna cessazione)</b>	date le restrizioni imposte dalla normativa di riferimento non si prevede nessuna nuova assunzione di personale,
<b>ANNO 2017</b>	<b>1 cessazione (Amministrativo)</b>	date le restrizioni imposte dalla normativa di riferimento non si prevede nessuna nuova assunzione di personale, ne sono previste sostituzioni in quanto non è prevista alcuna eventuale collocazione a riposo di personale né di eventuale personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause.
<b>ANNO 2018</b>	<b>Nessuna cessazione</b>	date le restrizioni imposte dalla normativa di riferimento non si prevede nessuna nuova assunzione di personale, ne sono previste sostituzioni in quanto non è prevista alcuna eventuale collocazione a riposo di personale né di eventuale personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 29/03/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MAGGIO dr Sergio**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 29/03/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
CERVELLIN Daniela**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
(RICCA Luigi Sergio)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MAGGIO Dott. Sergio)

---

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI  
(ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 30/04/2016, giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MAGGIO Dott. Sergio)

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ai sensi dell'art. 124 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009))

REG.PUBBL. N° 178

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/04/2016

Bollengo, li 30/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MAGGIO Dott. Sergio)

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

- Si certifica che la suesesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267
- Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 del d.Lgs. 267/2000.

Bollengo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MAGGIO Dott. Sergio)

---